SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 132**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1991, n. 172.

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio del prossimo anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

8. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0216

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 dicembre 1990, n. 458.

Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione, senza limiti di distanza dalla costa, di imbarcazioni da diporto a vela e a motore nonché per il comando di navi da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 17 e 18 della legge 26 aprile 1986, n. 193;

Considerato che ai sensi del quarto comma del citato art. 20 si rende necessario stabilire la composizione delle commissioni nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento della abilitazione al comando per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni da diporto a motore;

Ritenuta l'opportunità di stabilire contestualmente, per motivi di uniformità e di completezza, la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi da diporto già disciplinati con decreto ministeriale 4 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1977 che ha approvato i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e dell'abilitazione al comando delle navi da diporto;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 1356 del 6 dicembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni da diporto a motore di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, nonché quelli per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto, si svolgono davanti ad una commissione formata:

a) dal presidente scelto fra: gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina in servizio o in congedo, oppure fra i capitani di lungo corso della Marina mercantile in servizio o in pensione o fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o fra i funzionari del Ministero della marina mercantile;

b) da due membri scelti fra: i capitani di lungo corso o gli aspiranti capitani di lungo corso o gli ufficiali di vascello in servizio o in congedo o i padroni marittimi o gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto oppure fra gli esperti velisti designati dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile.

3. Alla commissione non può partecipare più di un esperto velista. La partecipazione del membro-esperto velista è obbligatoria nelle commissioni costituite per il rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario.

4. Per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto uno dei membri della commissione deve essere capitano di lungo corso.

5. Qualora la commissione non sia presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, uno dei membri deve avere tale qualifica.

6. Possono essere designati quali membri anche gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, purché in possesso dei requisiti previsti dal primo comma, lettera *b)*.

Non possono essere nominati membri delle commissioni coloro che svolgono funzioni di direttore, d'insegnante, d'istruttore od altre attività presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche.

7. La commissione è nominata con provvedimento del capo del circondario marittimo il quale provvede anche alla nomina dei membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono i membri effettivi.

Art. 2.

1. Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare domanda a una capitaneria di porto o ad un ufficio circondariale marittimo redatta in duplice copia di cui una in bollo.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

luogo di residenza;

cittadinanza;

tipo di abilitazione che si richiede.

3. Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

che non sono in corso provvedimenti a suo carico che comportino la sospensione o revoca di patente ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

che non ha presentato altrove domanda per conseguire la stessa patente, o che gli è stata sospesa o revocata la patente eventualmente già conseguita;

che non è sottoposto a provvedimenti amministrativi di sicurezza personali e a misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

4. A corredo della domanda il candidato deve presentare:

a) certificato medico rilasciato in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità del 6 giugno 1973, e successive modificazioni;

b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata;

c) certificati di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) attestazione di pagamento della tassa di ammissione agli esami prevista dall'art. 43 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e del tributo previsto dal punto 13 della tabella allegata alla stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50.

5. I certificati di cui al precedente comma devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

6. Il candidato, già in possesso di una delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge n. 50/1971, come da ultimo sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, che intenda conseguire altra abilitazione può presentare, in luogo della suddetta documentazione, una domanda in carta da bollo contenente gli estremi della patente in corso di validità di cui è in possesso allegando il certificato indicato al punto *a)* del comma quarto, nonché l'attestato di pagamento della tassa di ammissione all'esame e dei tributi previsti dalle vigenti disposizioni.

7. Per i cittadini italiani il certificato generale del casellario giudiziale è richiesto d'ufficio.

8. I cittadini della Repubblica di San Marino possono presentare i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e il certificato penale generale rilasciati dal proprio Stato e legalizzati dal Segretario di Stato per gli affari esteri di detta Repubblica o di un suo delegato.

9. I cittadini stranieri dipendenti dal Centro comune di ricerca dell'Euratom di Ispra possono presentare, in sostituzione dei certificati di residenza, nascita e cittadinanza, una dichiarazione rilasciata da un dirigente del Centro, la quale può anche procedere alla legalizzazione di firme, documenti e fotografie.

10. Qualora il candidato sia di nazionalità straniera la certificazione di cui al punto *c)* può essere sostituita da una dichiarazione equipollente rilasciata dall'autorità consolare dello Stato cui il candidato appartiene.

11. La stessa autorità consolare può rilasciare una dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 3.

1. Le esercitazioni pratiche sono consentite solo al candidato che abbia presentato la domanda di ammissione agli esami e che dimostri di essere nelle condizioni previste all'art. 25 della legge n. 50/1971.

2. A tal fine gli uffici competenti rilasciano al candidato la seconda copia della domanda con l'annotazione che il medesimo è in possesso dei requisiti fisici richiesti.

3. Detta certificazione deve essere tenuta a bordo nel corso delle esercitazioni pratiche ed ha validità non superiore a centottanta giorni.

4. Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, una persona responsabile abilitata al comando dell'imbarcazione o della nave da diporto.

Art. 4.

1. L'esame di abilitazione non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda, la quale può essere accettata anche con riserva di produrre, almeno un giorno prima dell'effettuazione dell'esame, tutti i documenti previsti a corredo della medesima, ad eccezione del certificato medico che deve essere presentato unitamente alla domanda d'esame.

2. Il calendario degli esami è stabilito mensilmente dal capo dell'ufficio che ha ricevuto le domande.

3. Il calendario tiene conto del numero delle domande presentate e stabilisce lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche nei giorni e nei luoghi ritenuti opportuni.

Art. 5.

1. L'esame consiste in una prova teorica ed in una pratica da svolgersi in base ai programmi contenuti negli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Alla prova pratica sono ammessi solo i candidati che hanno superato quella teorica.

3. La prova pratica deve essere svolta in mare.

4. L'imbarcazione o la nave da diporto utilizzata per la prova pratica deve essere provvista di licenza in corso di validità e deve essere riconosciuta idonea dalla commissione per lo svolgimento dell'esame.

5. Durante lo svolgimento della prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, una persona responsabile abilitata al comando dell'imbarcazione o della nave da diporto.

Art. 6.

1. L'esame s'intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.

2. Qualora il candidato non abbia superato una delle due prove, la domanda d'esame e gli attestati relativi al pagamento delle tasse vengono archiviati, mentre gli altri documenti possono essere restituiti all'interessato che ne faccia richiesta.

3. Qualora il candidato abbia superato positivamente la prova teorica e non quella pratica, può sostenere nuovamente solo quest'ultima prova presso lo stesso ufficio e alla data da esso indicata e comunque non oltre due mesi da quella di effettuazione della prova teorica.

Art. 7.

1. Il candidato che sia già in possesso di una delle due abilitazioni al comando d'imbarcazioni abilitate alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, per ottenere l'altra, deve sostenere la sola prova pratica prevista dal programma d'esame per l'abilitazione che intende conseguire.

2. Il candidato deve presentarsi all'esame munito della patente di cui è in possesso, in corso di validità.

Art. 8.

1. Il rilascio della patente è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo, nonché all'acquisizione agli atti dei certificati richiesti d'ufficio.

Art. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 4 marzo 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1977 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1977).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1991
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 35

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AL COMANDO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE E A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO PER LA NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA.

PROVA TEORICA

1. *a)* Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo.
   b) Teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
   c) Attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
   d) Effetti dell'elica e del timone.
   e) Cenni sulla stabilità delle navi.

2. *a)* Funzionamento dei motori a scoppio e diesel
   b) Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo per rimediarvi.
   c) Calcolo della autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. *a)* Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
   1) tipo delle visite e loro periodicità;
   2) dotazioni di sicurezza;
   3) prevenzione incendi ed esplosioni;
   b) Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, falla, collisione, incaglio, uomo in mare).
   c) Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave.
   d) Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.
   e) Segnali di soccorso.

4. *a)* Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne.
   b) Precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, ecc.).

5. *a)* Elementi di meteorologia generale e sinottica con particolare riferimento alla lettura della carta del tempo.
   b) Bollettini meteorologici per la navigazione marittima.

6. *a)* Coordinate geografiche.
   b) Orientamento e rosa dei venti.
   c) Elementi di magnetismo terrestre e navale.
   d) Bussole magnetiche.
   e) Conversione delle rotte e correzione della prora.
   f) Carte nautiche.
   g) Ortodromia e lossodromia.
   h) Prore e rotte: effetto del vento e della corrente.
   i) Navigazione stimata.
   l) Navigazione costiera.
   m) Radionavigazione.
   n) Solcometri e scandagli.
   o) Fusi orari.
   p) Le pubblicazioni nautiche.

7. Prova di carteggio e di calcolo.

8. *a)* Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
   1) obblighi, poteri e doveri del comandante;
   2) attribuzioni dell'autorità marittima e della navigazione interna;
   3) documenti da tenere a bordo.
   b) Norme che regolano lo sci nautico.

PROVA PRATICA

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'imbarcazione alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi antincendio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO

PROVA TEORICA

1° Gruppo:

1) i corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare. Sistema solare, fasi lunari. La terra, figura, movimento di rotazione della terra; poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte. Il movimento di rivoluzione della terra, la eclittica, le stagioni;

2) la misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali rosa dei venti. Fissare sulla carta un punto date le coordinate geografiche di un punto dato;

3) magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione della bussola. Controllo, giri e compensazione delle bussole;

4) prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave;

5) elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine;

6) carte nautiche in proiezione di Mercatore, vari tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Impiego delle tavole nautiche. Portolani, elenco dei fari e fanali.

2° Gruppo:

1) cenni di meteorologia, atmosfera, pressione atmosferica, barometro. La temperatura dell'aria, i terremoti, Il vento, scala Beaufort della forza del vento. Il mare, le onde, le correnti, le maree, scala Douglas dello stato del mare;

2) cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scadagli. Impiego pratico del radar. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

3° Gruppo:

1) navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Verifica e maneggio per la misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli. Lettura del sestante;

2) elementi di navigazione astronomica;

3) norme sull'impiego del radiotelegrafo.

4° Gruppo:

1) principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta, centro di spinta, centro di gravità. Stabilità, compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni pratiche sull'attrezzatura e manovra delle navi;

2) sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d'acqua, incendio, uomo in mare). Misure per prevenirli e fronteggiarli;

3) avarie più comuni. Avaria al timone o all'elica.

5° Gruppo:

1) regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi d'acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.

Segnalamenti da effettuare in caso di soccorso;

2) leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto. Comandante della nave da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all'arrivo in porto. Provvedimento per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono della nave. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incendi, o infortuni gravi alle persone): obbligo della relazione all'autorità portuale o consolare. Obbligo dell'assistenza e del soccorso.

Norme che regolano lo sci nautico.

La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo.

PROVA PRATICA

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle dotaziondi di sicurezza e i mezzi antincendio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 20 e 22 della legge n. 50/1971, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 193/1986, è il seguente:

«Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

«Art. 22. — Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della Marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure di un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.

Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti».

— Il D.M. 4 marzo 1977, abrogato dall'art. 9 del presente decreto, è pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1977.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Gli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 50/1971 sono così formulati:

«Art. 30. — La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 31. — Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Il gudice può altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti a puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

Art. 32. — La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione.

L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.

La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;

c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.

La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere *a), b),* e *d)* e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera *c)* del comma precedente.

Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente».

— La legge n. 1423/1956 reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità». L'art. 3 di detta legge, nella stesura vigente, così recita:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1. che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

— Il D.M. 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 17 agosto 1973, riguarda l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori.

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. L'art. 2 di detta legge così recita:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

— L'art. 43 della legge n. 50/1971 sostituisce l'art. 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (Revisione delle tasse e dei diritti marittimi), con il seguente:

«Art. 52 *(Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione di diporto).* — L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:

a) di L. 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

b) di L. 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

c) di L. 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori».

— La tabella allegata alla legge n. 50/1971, come sostituita dall'art. 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, riporta la misura dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto. Se ne trascrive il punto 13: «13. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni: L. 5.000».

— Per il testo dell'art. 20 della medesima legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— L'art 25 della legge n. 50/1971 è così formulato:

«Art. 25. — Non sono ammessi agli esami di cui al precedente art. 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanità».

Nota all'art. 9:

— Per l'argomento del D.M. 4 marzo 1977 si veda nelle premesse al presente decreto.

91G0210

DECRETO 16 marzo 1991, n. 173.

Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa, e dell'abilitazione della condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla navigazione da diporto come sostituiti rispettivamente dagli articoli 17 e 18 della legge 26 aprile 1986, n. 193;

Considerato che, ai sensi del quinto comma del citato art. 20 si rende necessario stabilire i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta per la navigazione entro sei miglia dalla costa delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli, previste dalle lettere *a)* e *c)* dello stesso art. 20;

Ritenuta l'opportunità di stabilire contestualmente, per motivi di uniformità e completezza e conformemente a quanto previsto dal citato art. 22, la composizione delle commissioni per il rilascio delle abilitazioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, nonché la composizione delle commissioni, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori delle unità da diporto, già previsti dal decreto ministeriale 28 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1977 concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 322 in data 16 marzo 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta per la navigazione entro sei miglia dalla costa delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli previste dalle lettere *a)* e *c)* dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, nonché per la condotta dei motori delle unità da diporto, si svolgono davanti ad una commissione nominata secondo le rispettive competenze dal capo del circondario marittimo o dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna.

Art. 2.

1. La commissione per il rilascio delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni di cui all'art. 1, nominata dal capo del circondario marittimo, è formata:

a) dal Presidente scelto fra: gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina in servizio o in congedo, oppure fra i capitani di lungo corso della Marina mercantile in servizio o in pensione o fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o fra i funzionari del Ministero della marina mercantile;

b) da due membri scelti fra: i capitani di lungo corso o gli aspiranti capitani di lungo corso o gli ufficiali di vascello in servizio o in congedo o i padroni marittimi o gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto oppure fra gli esperti velisti designati dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile.

3. Alla commissione non può partecipare più di un esperto velista. La partecipazione del membro-esperto velista è obbligatoria nelle commissioni costituite per il rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario.

4. Per il rilascio dell'abilitazione alla condotta dei motori delle unità da diporto uno dei membri della commissione deve essere un capitano di macchina o aspirante capitano di macchina o ufficiale del Genio navale in servizio o in congedo oppure un meccanico navale di prima classe.

5. Qualora la commissione non sia presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto uno dei membri deve avere tale qualifica.

Art. 3.

1. La commissione per il rilascio delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto di cui all'art. 1, nominata dal Ministero dei trasporti Direzione generale M.C.T.C., è formata:

dal presidente: il direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile o un funzionario tecnico da lui delegato;

da due membri:

a) un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile abilitato ai sensi dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in qualità di membro;

b) un capitano di lungo corso o un aspirante capitano di lungo corso o un ufficiale di vascello in servizio o in congedo o un padrone marittimo oppure un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o della Lega navale italiana in qualità di membro.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro di cui alla lettera *a)*.

3. Per la partecipazione alla commissione del membro-esperto velista si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

4. Per il rilascio dell'abilitazione alla condotta dei motori delle unità da diporto uno dei membri della commissione deve essere nominato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

5. I membri di cui al comma 1, lettera *b)*, e di cui al comma 4 sono designati dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 4.

1. All'atto della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti articoli vengono nominati altresì i membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono quelli effettivi.

2. Possono essere designati quali membri anche gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, purché in possesso dei requisiti previsti.

3. Non possono essere nominati membri delle commissioni coloro che svolgono funzioni di direttore, di insegnante, di istruttore od altre attività presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche.

Art. 5.

1. Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare domanda a una capitaneria di porto o a un ufficio circondariale marittimo o a un ufficio della motorizzazione civile redatta in duplice copia di cui una in bollo.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
luogo di residenza;
cittadinanza;
tipo di abilitazione che si richiede.

3. Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

che non sono in corso provvedimenti a suo carico che comportino la sospensione o revoca di patente ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

che non ha presentato altrove domanda per conseguire la stessa patente e che non ha conseguito altra patente, successivamente sospesa o revocata;

che non è sottoposto a provvedimenti amministrativi di sicurezza personali e a misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

A corredo della domanda il candidato deve presentare:

a) certificato medico rilasciato in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti e della sanità del 6 giugno 1973, e successive modificazioni;

b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata;

c) certificati di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) attestazione di pagamento della tassa di ammissione agli esami prevista dall'art. 43 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e del tributo previsto dal punto 13 della tabella allegata alla stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50.

4. I certificati di cui al precedente comma devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

5. Il candidato, già in possesso di una delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge n. 50/1971, come da ultimo sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, che intenda conseguire altra abilitazione può presentare, in luogo della suddetta documentazione, una domanda in carta da bollo contenente gli estremi della patente in corso di validità di cui è in possesso allegando il certificato indicato al punto *a)* del comma 3, nonché l'attestato di pagamento della tassa di ammissione all'esame e dei tributi previsti dalle vigenti disposizioni.

6. Per cittadini italiani il certificato generale del casellario giudiziale è richiesto d'ufficio.

7. I cittadini della Repubblica di San Marino possono presentare i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e il certificato penale generale rilasciati dal proprio Stato e legalizzati dal Segretario di Stato per gli affari esteri di detta Repubblica o da un suo delegato;

8. I cittadini stranieri dipendenti dal centro comune di ricerca dell'Euratom di Ispra possono presentare, in sostituzione dei certificati di residenza, nascita e cittadinanza, una dichiarazione rilasciata da un dirigente del Centro, il quale può anche procedere alla legalizzazione di firme, documenti e fotografie.

9. Qualora il candidato sia di nazionalità straniera la certificazione di cui al punto *c)* del comma 3 può essere sostituita da una dichiarazione equipollente rilasciata dall'autorità consolare dello Stato cui il candidato appartiene.

10. La stessa auorità consolare può rilasciare una dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 6.

1. Le esercitazioni pratiche sono consentite solo al candidato che abbia presentato la domanda di ammissione agli esami e che dimostri di essere nelle condizioni previste all'art. 25 della legge n. 50/1971.

2. A tal fine gli uffici competenti rilasciano al candidato la seconda copia della domanda con l'annotazione che il medesimo è in possesso dei requisiti fisici richiesti.

3. Detta certificazione deve essere tenuta a bordo nel corso delle esercitazioni pratiche ed ha validità non superiore a 180 giorni.

4. Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, una persona responsabile abilitata al comando dell'imbarcazione.

Art. 7.

1. L'esame di abilitazione non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda, la quale può essere

accettata anche con riserva di produrre, almeno un giorno prima dell'effettuazione dell'esame, tutti i documenti previsti a corredo della medesima, ad eccezione del certificato medico che deve essere presentato unitamente alla domanda d'esame.

2. Il calendario degli esami è stabilito mensilmente dal capo dell'ufficio che ha ricevuto le domande.

3. Il calendario tiene conto del numero delle domande presentate e stabilisce lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche nei giorni e nei luoghi ritenuti opportuni.

Art. 8.

1. L'esame consiste in una prova teorica ed in una pratica da svolgersi in base ai programmi contenuti negli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Alla prova pratica sono ammessi solo i candidati che hanno superato quella teorica.

3. La prova pratica deve essere svolta in mare o in acque interne.

4. L'imbarcazione utilizzata per la prova pratica deve essere provvista di licenza in corso di validità e deve essere riconosciuta dalla commissione idonea allo svolgimento dell'esame.

5. Durante lo svolgimento della prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, una persona responsabile abilitata al comando dell'imbarcazione.

Art. 9.

1. L'esame s'intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.

2. Qualora il candidato non abbia superato una delle due prove, la domanda d'esame e gli attestati relativi al pagamento delle tasse vengono archiviati, mentre gli altri documenti possono essere restituiti all'interessato che ne faccia richiesta.

3. Qualora il candidato abbia superato positivamente la prova teorica e non quella pratica, può sostenere nuovamente solo quest'ultima prova presso lo stesso ufficio e alla data da esso indicata e comunque non oltre due mesi da quella di effettuazione della prova teorica.

Art. 10.

1. Il candidato che sia già in possesso di una delle due abilitazioni alla navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa per ottenere l'altra deve sostenere la sola prova pratica prevista dal programma d'esame per l'abilitazione che intende conseguire; tuttavia per il conseguimento dell'abilitazione della navigazione a vela, il candidato deve sostenere un esame integrativo sulle parti del programma che riguardano esclusivamente tale abilitazione [allegato *A*, prova teorica, punto 1, lettere *b)* e *c)*].

2. Il candidato deve presentarsi all'esame munito della patente di cui è in possesso, in corso di validità.

Art. 11.

1. Il rilascio della patente è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo, nonché all'acquisizione agli atti dei certificati richiesti d'ufficio.

Art. 12.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 28 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1977 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1977).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 marzo 1991

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1991
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 172

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO ED ALLA CONDOTTA ENTRO SEI MIGLIA DALLA COSTA DELLE IMBARCAZIONI A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO NONCHÉ DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE CON POTENZA SUPERIORE A 18,4 CHILOWATT O A 25 CAVALLI.

PROVA TEORICA

1. *a)* Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo. Elica - Timone. Effetti dell'elica sul timone.
   b) Teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
   c) Attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).

2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi.
   Calcolo della autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza ed al tipo delle visite e loro periodicità.
   Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare).
   Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione.
   Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.
   Segnali di soccorso.

4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne.
   Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico, ecc.).

5. Bollettini metereologici per la navigazione marittima.

6. Coordinate geografiche.
   Carta di Mercatore.
   Orientamento e rosa dei venti.
   Bussole magnetiche.
   Elementi di navigazione stimata.
   Solcometri e scandagli.
   Portolano ed elenco dei fari e segnalamenti da nebbia.

7. *a)* Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
obblighi, poteri e doveri del comandante;
attribuzioni dell'autorità marittima e della navigazione interna;
documenti da tenere a bordo.

b) Norme che regolano lo sci nautico.

PROVA PRATICA

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'imbarcazione alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi antincendio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DEI MOTORI DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

L'esame consiste in un colloquio ed una prova pratica:

a) il colloquio è diretto ad accertare l'attitudine del candidato alla condotta del motore e verte sui seguenti argomenti: caratteristiche tecnico costruttive e funzionamento dei motori e dei sistemi di trasmissione del moto impiegati sulle imbarcazioni da diporto. Installazioni, impianti, accessori, strumentazioni e ausiliari: caratteristiche tecnico-costruttive e loro funzionamento. Organi di governo, timone, elica. Messa in moto e norme di esercizio. Manutenzione dei motori e degli organi di trasmissione del moto. Verifica dello stato dei vari organi e loro registrazione. Precauzioni necessarie per mettere il motore in stato di riposo per qualche tempo prima di rimettere il motore in movimento dopo un riposo prolungato. Irregolarità che si possono verificare durante il funzionamento e misure per evitarle o porvi rimedio. Ventilazione naturale e ventilazione forzata. Combustibili impiegati: caratteristiche principali e precauzioni da osservare per il maneggio dei combustibili e dei lubrificanti impiegati. Norme di sicurezza. Norme per prevenire gli incendi e le esplosioni a bordo. Provvedimenti per estinguere gli incendi. Potenza massima di esercizio e potenza continuativa. Determinazione dell'autonomia dell'imbarcazione in relazione alla riserva di combustibile esistente a bordo;

b) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre il motore di un'imbarcazione da diporto, di saper eseguire, con prontezza e capacità qualunque manovra durante la navigazione in porto e fuori di esso, in presenza di ostacoli fissi e mobili, adottando le necessarie precauzioni prima delle messa in moto e prima della messa in stato di riposo del motore.

Il candidato deve inoltre dar prova di saper effettuare verifiche e regolazioni di organi principali ed accessori dell'apparato motopropulsore e di essere in grado di rimediare, per quanto possibile, alle avarie e agli inconvenienti che si possono presentare durante il moto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 20 e 22 della legge n. 50/1971, come sostituiti rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 193/1986, è il seguente:

«Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

«Art. 22. — Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.

Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti».

— Il D.M. 28 febbraio 1977, abrogato dall'art. 12 del presente decreto, è pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1977.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— La legge n. 870/1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986, reca misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione del Ministero dei trasporti. L'art. 17 di detta legge così recita:

«Art. 17. — 1. Il primo comma dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

"Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta direzione generale:

a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati;".

2. Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge.

3. Il personale di ruolo di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali».

Note all'art. 5:

— Gli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 50/1971 sono così formulati:

«Art. 30. — La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 31. — Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

Art. 32. — La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato preocedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione.

L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.

La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;

c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.

La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera *c)* del comma precedente.

Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente».

— La legge n. 1423/1956 reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità». L'art. 3 di detta legge, nella stesura vigente, così recita:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza sepeciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

— Il D.M. 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 17 agosto 1973, riguarda l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori.

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. L'art. 2 di detta legge così recita:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

— L'art. 43 della legge n. 50/1971 sostituisce l'art. 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (Revisione delle tasse e dei diritti marittimi), con il seguente:

«Art. 52 *(Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto)*. — L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:

a) di L. 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

b) di L. 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

c) di L. 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori».

— La tabella allegata alla legge n. 50/1971, come sostituita dall'art. 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, riporta la misura dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto. Se ne trascrive il punto 13: «13. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni L. 5.000».

— Per il testo dell'art. 20 della medesima legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— L'art. 25 della legge n. 50/1971 è così formulato:

«Art. 25. — Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanità».

Nota all'art. 12:

— Per l'argomento del D.M. 28 febbraio 1977 si veda nelle premesse al presente decreto.

91G0211

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 giugno 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I San - Ex lavoratori San Giuliano - Gestione mense - Soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 5 novembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «I San - Ex lavoratori San Giuliano Gestione mense - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

Decreta:

La società cooperativa «I San - Ex lavoratori San Giuliano - Gestione mense - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Olivieri Tommaso in data 29 dicembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Antonio Napolitano, residente in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), via Rampa Simeoli, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

Il Ministro: MARINI

91A2502

DECRETO 4 giugno 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio Unizoo - Società cooperativa a r.l.», in Anzola dell'Emilia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 febbraio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio Unizoo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio Unizoo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna), in liquidazione, costituita per rogito notaio Rita Merone in data 12 dicembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

rag. Picone Francesco, via Duccio di Boninsegna, 4, Bologna;

avv. Mosca Sossio Mario, corso Porta Romana, 63, Milano;

avv. Mazza Franco, via Emilia - S. Pietro, 27, Reggio Emilia,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1991

Il Ministro: MARINI

91A2501

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1991.

Riconoscimento del centro sperimentale avicunicolo, in contrada Varcaturo di Napoli, quale centro di referenza nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie delle specie avicunicole, per i virus aviari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Vista la decisione del consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ed, in particolare, ai laboratori di collegamento o di riferimento;

Vista la richiesta del dipartimento di patologia, profilassi ed ispezione degli alimenti - sezione di patologia aviare della facoltà di medicina veterinaria dell'Università

di Napoli, concernente la istituzione di un centro di referenza nazionale per lo studio dei virus influenzali aviari presso il centro sperimentale avicunicolo di Varcaturo;

Vista la convenzione registrata all'ufficio atti privati di Napoli n. 19092/A - Mod. A del 26 settembre 1978 stipulata tra la provincia di Napoli e l'Università degli studi di Napoli relativa alla istituzione in contrada «Varcaturo» di un centro avicunicolo;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità concernente la istituzione presso il centro avicunicolo di Varcaturo di un centro di referenza nazionale per i virus influenzali aviari;

Ritenuto opportuno costituire un centro di riferimento per i virus influenzali aviari anche per lo studio della patologia indotta sui volatili e per le connessioni possibili con i virus influenzali umani;

Visto l'esito favorevole dei sopralluoghi effettuati dall'Istituto superiore di sanità presso il centro sperimentale di Varcaturo;

Decreta:

Art. 1.

Il centro sperimentale avicunicolo in contrada Varcaturo (Napoli) in convenzione con l'Università degli studi di Napoli - facoltà di medicina veterinaria - dipartimento di patologia, profilassi ed ispezione degli alimenti - sezione di patologia aviare e la provincia di Napoli, viene riconosciuto quale centro di referenza nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie delle specie avicunicole, per i virus aviari.

Art. 2.

Il centro di referenza di cui al precedente art. 1 deve svolgere le seguenti attività:

a) coordina l'attività diagnostica svolta dai laboratori degli istituti zooprofilattici e da altri laboratori correlando le tecniche diagnostiche standard con quelle dell'Istituto superiore di sanità;

b) fornisce ai laboratori di virologia nazionali le informazioni necessarie per i test sierologici e virologici confrontando i risultati con prove di comparazione;

c) fornisce ai laboratori di virologia nazionale, gli antigeni standard per l'effettuazione di esami sierologici diagnostici;

d) conserva in apposita collezione, in condizioni di sicurezza, gli antigeni fatti affluire dai servizi territoriali, dopo avere effettuato la loro identificazione e classificazione;

e) procede alla standardizzazione degli antigeni nei confronti del siero standard ufficiale fornito dal Centro internazionale di referenza di Weybridge;

f) coordina lo studio e le ricerche per la messa a punto di tecniche diagnostiche nuove d'intesa ed in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, informando successivamente i laboratori nazionali;

g) provvede alla tipizzazione di sierotipi ricevuti dai servizi territoriali;

h) effettua corsi di aggiornamento sulle tecniche diagnostiche e sulla organizzazione dell'indagine epidemiologica.

Art. 3.

L'importazione degli antigeni e dei materiali biologici necessari per l'espletamento delle attività del centro viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 febbraio 1965, n. 108, citati in premessa.

La conservazione, l'impiego e tutte le operazioni diagnostiche devono essere effettuate sotto la vigilanza tecnica dell'Istituto superiore di sanità in applicazione alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A2475

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Messina e Sant'Agata di Militello.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura degli uffici delle imposte dirette di Messina e Sant'Agata di Militello è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede degli uffici;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per gli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Messina e Sant'Agata di Militello è accertato per i giorni 29 e 30 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2478

DECRETO 24 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Patti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Patti è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Patti è accertato per i giorni 26 e 27 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2479

DECRETO 24 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Corleone è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone è accertato per i giorni 26 e 27 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2480

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 aprile 1991.

Approvazione dei simboli per la marchiatura del prosciutto Veneto Berico Euganeo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 novembre 1981, n. 628, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto Veneto Berico Euganeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1988, n. 130, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1981, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 con il quale è stato affidato al consorzio del prosciutto Veneto Berico Euganeo, con sede in Montagnana (Padova), l'incarico di vigilanza di cui all'art. 11 della legge 4 novembre 1981, n. 628;

Vista la lettera del 18 giugno 1990 con la quale il citato consorzio ha proposto per l'approvazione il marchio, il sigillo ed il contrassegno ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1988, n. 130;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, come dagli allegati 1, 2 e 3, i simboli relativi al marchio, al sigillo ed al contrassegno di cui agli articoli 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1988, n. 130.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO 1

Timbro a fuoco: costituito dalla sigla "P.I." fissa, e da una sigla mobile di identificazione del macello costituita da una lettera e da due numeri arabi, da riportare nello spazio in luogo dei tre punti.

ALLEGATO 2

SCALA 2:1

Sigillo metallico: esagonale ad angoli arrotondati, riportante la scritta "C. VENETO" e l'indicazione della data dell'inizio della lavorazione espressa nell'ordine dal mese in numeri romani e dall'anno con le ultime due cifre in numeri arabi.

ALLEGATO 3

Contrassegno a fuoco: costituito dal leone alato stilizzato di San Marco sovrastante la denominazione semicircolare "VENETO". Sulla parte in alto a sinistra sono riportati due spazi dove viene indicato il numero di identificazione dell'impresa produttrice.

91A2462

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 giugno 1991.

Modificazioni alle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti. (Provvedimento n. 16/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repùbblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il provvedimento n. 14/1991 della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992;

Vista, in particolare, la condizione speciale *G)* del citato provvedimento CIP n. 14/1991, concernente l'estensione della garanzia assicurativa ai danni corporali causati alle persone indicate alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 2 maggio 1991, n. 188, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 dell'8 maggio 1991, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria — per quanto riguarda i danni alle persone — il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi degli assicurati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei medesimi quando convivano con essi o siano a loro carico;

Ritenuto, pertanto, che a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 188/1991 occorre procedere ad una modifica della citata condizione speciale *G)* e della relativa norma tariffaria n. 21-*bis*);

Ritenuto, altresì, che, a seguito della eliminazione dell'esclusione dalla garanzia dell'assicurazione obbligatoria dei soggetti di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 della legge n. 990/1969, occorre determinare la misura delle variazioni da apportare alle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, approvate con il ripetuto provvedimento CIP n. 14/1991;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1991;

Ritenuto che il parere della Commissione ministeriale citata, pur condivisibile nei suoi termini generali e metodologici, appare tuttavia suscettibile di essere riconsiderato in quanto i dati statistici disponibili presi a riferimento attengono al territorio della Francia e alla fine degli anni settanta ed i correttivi apportati all'uopo alla relativa indagine effettuata dall'Istituto francese degli attuari (IAF) possono essere apprezzati in una misura più significativa che tenga meglio conto della mutata conformazione dei nuclei familiari dall'epoca di cui sopra ad oggi, dell'attuale realtà della circolazione stradale (in cui si è in presenza di uno sviluppatissimo incremento del numero dei veicoli e quindi di una correlativa notevole riduzione del numero dei passeggeri trasportati), nonché della effettiva portata della nuova categoria di rischio, la quale deve essere considerata, per la sua marginalità, una semplice appendice di rischi già compresi nella tariffa in vigore;

Ritenuto quindi che il coefficiente correttivo da apportare ai dati IAF debba essere stimato pari a 0,70;

Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Art. 1.

Ai premi di riferimento delle tariffe in corso sono apportati, con decorrenza dal 9 maggio 1991, i seguenti aumenti:

2,5% per le autovetture in servizio privato, i motoveicoli ad uso privato, i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto;

1,0% per le vetture da noleggio con conducente, gli autotassametri, gli autocarri, i motocarri, i ciclomotori, i veicoli speciali, i veicoli appartenenti ai settori VI e VII ed i natanti e le imbarcazioni adibiti ad uso pubblico.

Art. 2.

La condizione speciale *G)* e la relativa norma tariffaria 21-*bis)* riportate, rispettivamente, alle pagine 116 e 50 del provvedimento CIP n. 14/1991 sono sostituite dalle seguenti:

«*G)* danni corporali causati alle persone indicate alle lettere *A)*, diverse dal conducente, e *D)* dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni.

La garanzia è estesa ai danni corporali causati alle persone indicate alle lettere *a)*, diverse dal conducente, e *d)* dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Resta comunque escluso il conducente del veicolo, nonché i trasportati volontariamente sul veicolo nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario;

21-*bis)* Garanzia per i danni corporali causati alle persone indicate alle lettere *a)*, diverse dal conducente, e *d)* dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Si applica un aumento dell'1,50% del premio per l'estensione della garanzia. In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva *G)*.».

Nella premessa relativa alle condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, riportata alla pagina 109 del provvedimento CIP n. 14/1991 è soppressa la lettera «*B)*».

Roma, 5 giugno 1991

Il Presidente della giunta: BODRATO

91A2526

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di ingegneria rispettivamente del 26 ottobre 1988 e del 27 febbraio 1990;

Viste le delibere del senato accademico rispettivamente del 9 marzo 1989 e del 9 maggio 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione rispettivamente dell'8 maggio 1989 e del 23 luglio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 95, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso la seconda Università degli studi di Roma, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di strumentazione industriale.

Dopo l'art. 465 sono inseriti gli articoli dal 466 al 474 relativi alla scuola diretta a fini speciali di strumentazione industriale come segue:

Scuola diretta a fini speciali di strumentazione industriale

Art. 466. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di strumentazione industriale presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore dell'automazione industriale per competenze specifiche nel settore dell'elettronica industriale.

La scuola rilascia il diploma di strumentazione industriale.

Art. 467. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede duecentoquaranta ore di insegnamento e duecentoquaranta ore di attività pratiche guidate.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la durata del corso è prorogabile a tre anni.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario ed a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola accetterà un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta studenti.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 468, per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.

Art. 468. — Nel caso in cui la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza sia basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.

Art. 469. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, alla quale afferiscono gli insegnamenti e il dipartimento di ingegneria elettronica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 470. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno - Primo semestre:

elementi di elettronica;
elementi di programmazione dei calcolatori;
istituzioni di matematica;
meccanica e termologia applicate.

1° Anno - Secondo semestre:
elementi di elettronica;
introduzione ai sistemi di controllo e regolazione;
due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.

2° Anno - Primo semestre:
automazione industriale;
elettronica industriale;
strumentazione industriale;
un insegnamento a scelta tra quelli opzionali.

2° Anno - Secondo semestre:
misure;
tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
affidabilità e sicurezza;
applicazioni della ricerca operativa;
calcolatori di processo;
calcolo numerico;
dinamica e controllo degli impianti;
elementi di progettazione di sistemi strumentali;
grafica e sistemi di calcolo interattivi;
impianti di elaborazione;
impianti industriali;
microprocessori;
modellistica e simulazione dei processi industriali;
robotica industriale e automazione della produzione;
strumentazione pneumatica;
tecnica della regolazione;
strumentazione optoelettronica.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 471. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali. La scelta degli insegnamenti opzionali verrà fatta all'inizio di ciascun anno dagli studenti sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà la effettiva attivazione degli insegnamenti e la lòro collocazione in aree disciplinari omogenee.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 472. — L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.

La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 473. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 474. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1991

Il rettore

91A2481

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 13 aprile 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella III dell'ordinamento didattico universitario relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 novembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 18, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nell'elenco degli insegnamenti complementari, la disciplina numero «36 Teoria del diritto» è sostituita con «36 Informatica giuridica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 aprile 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A2495

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella IX approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di lettere e filosofia, la dizione «laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), durata del corso quattro anni;» è così modificata: «laurea in lingue e letterature straniere (europee), durata del corso quattro anni».

All'art. 69 la lettera «*c)* laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo);» è così modificata: «*c)* laurea in lingue e letterature straniere (europee);».

L'art. 76 dello statuto relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguente:

c) LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE).

Art. 76. — Titolo d'ammissione: diploma di studi di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) (CL LLS), della durata di quattro anni, si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingue. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingue.

Lo studente dovrà scegliere almeno due lingue e letterature straniere, delle quali sceglierà la prima per quattro anni (quadriennale) e la seconda per almeno tre (triennale); anche la seconda lingua potrà tuttavia essere seguita per quattro anni. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea. Sia la lingua quadriennale che quella triennale dovranno essere scelte fra quelle europee. In casi particolari, dietro motivata richiesta, sarà facoltà del consiglio di corso di laurea consentire di scegliere come triennale una lingua e letteratura extra-europea.

Gli insegnamenti del CL LLS, appartenenti a quattordici aree didattiche, ciascuna delle quali comprende una o più discipline omogenee, sono i seguenti:

a) AREE DELLE LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.

*a.*1) Francese:

lingua e letteratura francese;
letteratura francese contemporanea;
linguistica francese (*) (sc. glottodid.);
storia del teatro francese;
letterature francofone;
letteratura francofona dell'Africa sub-sahariana;
letteratura quebec hese;
letteratura francofona magrebina;
letteratura belga vallona;
letteratura svizzera francofona;
letteratura francofona caraibica;
filologia francese (*) (sc. filologiche);
letteratura francese medievale (*) (id.);
storia della lingua francese (*) (id.).

*a.*2) Inglese:

lingua e letteratura inglese;
letteratura angloamericana;
letterature anglofone;
letteratura inglese contemporanea;
lingua inglese (*) (sc. glottodid.);
storia del teatro inglese;
letteratura scozzese;
filologia inglese (*) (sc. filologiche);
letteratura inglese medievale (*) (id.);
storia della lingua inglese (*) (id.).

a.3) Russo:
lingua e letteratura russa;
letteratura russa contemporanea;
letteratura russa antica;
lingua russa (*) (sc. glottodid.);
storia della lingua russa (*) (sc. filologiche).

a.4) Spagnolo:
lingua e letteratura spagnola;
letteratura ispano-americana;
storia della letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola contemporanea;
lingua spagnola (*) (sc. glottodid.);
storia del teatro spagnolo;
filologia spagnola (*) (sc. filologiche);
letteratura spagnola medievale (*) (id.);
storia della lingua spagnola (*) (id.).

a.5) Tedesco:
lingua e letteratura tedesca;
letteratura tedesca contemporanea;
lingua tedesca (*) (sc. glottodid.):
storia del teatro tedesco;
letteratura austriaca;
lingua e letteratura jiddisch;
filologia tedesca (*) (sc. filologiche);
letteratura tedesca medievale (*) (id.);
storia della lingua tedesca (*) (id.).

a.6) Portoghese:
lingua e letteratura portoghese;
letteratura brasiliana;
lingua portoghese (*) (sc. glottodid.).

a.7) Catalano:
lingua e letteratura catalana.

a.8) Rumeno:
lingua e letteratura rumena.

a.9) Neerlandese:
lingua e letteratura neerlandese.

a.10) Norvegese:
lingua;e letteratura norvegese.

a.11) Danese:
lingua e letteratura danese.

a.12) Svedese:
lingua e letteratura svedese.

a.13) Finnico:
lingua e letteratura finnica;
lingua finnica (*) (sc. glottodid.).

a.14) Bulgaro:
lingua e letteratura bulgara.

a.15) Polacco:
lingua e letteratura polacca.

a.16) Serbo-croato:
lingua e letteratura serbo-croata.

a.17) Sloveno:
lingua e letteratura slovena.

a.18) Ceco e slovacco:
lingue e letterature ceca e slovacca.

a.19) Neoellenico:
lingua e letteratura neoellenica.

a.20) Ungherese:
lingua e letteratura ungherese;
lingua ungherese (*) (sc. glottodid.).

a.21) Albanese:
lingua e letteratura albanese.

a.22) Lituano:
lingua e letteratura lituana.

a.23) Lettone:
lingua e letteratura lettone.

a.24) Ebraico:
lingua e letteratura ebraica;
semitistica.

a.25) Irlandese:
lingua e letteratura irlandese.

a.26) Lingue afro-asiatiche:
una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa: cinese; giapponese; armena; araba; persiana.

b) Italianistica:
letteratura italiana;
letteratura italiana comparata;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura italiana contemporanea;
linguistica italiana (*) (sc. glottodid.);
filologia italiana (*) (sc. filol.);
storia della lingua italiana (*) (id.).

c) Scienze del linguaggio:
glottologia;
linguistica generale;
linguistica applicata (*) (sc. glottodid.);
filosofia del linguaggio (*) (sc. filosofiche);
psicolinguistica (*) (sc. glottodid.);
sociolinguistica;
fonetica generale;
teoria e pratica della traduzione (*) (sc. glottodid.);
storia del pensiero linguistico;
dialettologia;
semiotica (*) (sc. comunicazione).

d) Scienze glottodidattiche:
glottodidattica;
linguistica applicata (*) (sc. linguaggio);

teoria e pratica della traduzione (*) (id.);
psicolinguistica (*) (id.);
lingua inglese (*) (inglese);
lingua tedesca (*) (tedesco);
lingua francese (*) (francese);
lingua spagnola (*) (spagnolo);
lingua russa (*) (russo);
lingua portoghese (*) (portoghese);
lingua ungherese (*) (ungherese);
lingua finnica (*) (finnico);
linguistica italiana (*) (italianistica);
didattica della lingua inglese;
didattica della lingua tedesca;
didattica della lingua francese;
didattica della lingua spagnola;
didattica della lingua russa;
didattica della lingua italiana;
didattica delle lingue moderne.

e) Scienze dell'educazione:
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dinamica;
metodologia e didattica generale.

f) Scienze geografiche:
geografia;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica.

g) Scienze filosofiche:
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia antica;
estetica;
filosofia del linguaggio (*) (sc. linguaggio);
logica matematica;
storia delle dottrine politiche.

h) Lingue e culture classiche:
letteratura latina;
letteratura greca;
letteratura latina medievale (*) (sc. filologiche);
filologia bizantina (*) (sc. filologiche).

i) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte medievale e moderna (*) (sc. storico-culturali);
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte russa;
storia dell'arte bizantina;
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
drammaturgia musicale;
forme della poesia per musica.

k) Scienze filologiche:
filologia romanza;
filologia francese (*) (francese);
filologia spagnola (*) (spagnolo);
filologia italiana (*) (italianistica);
filologia germanica;
filologia inglese (*) (inglese);
filologia tedesca (*) (tedesco);
filologia nordica;
storia delle lingue scandinave;
filologia slava;
filologia ugro-finnica;
storia delle lingue ugro-finniche;
filologia baltica;
filologia bizantina (*) (lingue e culture classiche);
filologia celtica;
letteratura latina medievale (*) (l. e cult. classiche);
filologia medievale e umanistica;
letteratura inglese medievale (*) (inglese);
storia della lingua inglese (*) (id.);
letteratura tedesca medievale (*) (tedesco);
storia della lingua tedesca (*) (id.);
letteratura francese medievale (*) (francese);
storia della lingua francese (*) (id.);
letteratura spagnola medievale (*) (spagnolo);
storia della lingua spagnola (*) (id.);
storia della lingua russa (*) (russo);
storia della lingua italiana (*) (italianistica);
letteratura provenzale;
filologia ibero-romanza;
linguistica basco-caucasica;
linguistica uralo-altaica.

l) Scienze storiche (*) (tutte le discipline afferiscono anche all'area *m)* scienze storico-culturali):
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del Rinascimento;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dell'Europa orientale;

storia dell'Europa contemporanea;
storia dell'Ungheria;
storia dei Paesi slavi;
storia dell'Unione sovietica;
storia americana;
storia della Francia;
storia della Spagna;
storia della Germania;
storia dei Paesi scandinavi;
storia dell'Inghilterra e del Commonwealth nel secolo XX;
storia dei Paesi afroasiatici nell'età moderna;
storia dei Paesi africani nel secolo XX;
storia dei Paesi dell'estremo oriente nel secolo XX;
storia dei Paesi del vicino oriente nel secolo XX;
storia degli Stati Uniti d'America;
storia dell'America centrale;
storia dell'America meridionale;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
storia e filologia bizantina;
storia bizantina;
storia romana;
storia greca;
islamistica;
storia e geografia dell'Asia orientale;
storia della Chiesa;
storia del cristianesimo.

m) Scienze storico-culturali (tutte le discipline dell'area *l)* scienze storiche):
antropologia culturale;
storia delle tradizioni popolari;
etnologia;
sociologia;
storia dell'arte medievale e moderna (*) (scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo).

n) Scienze della letteratura:
teoria della letteratura;
storia della critica;
letteratura popolare;
letterature comparate;
poetica e retorica.

o) Scienze della comunicazione:
semiotica (*) (sc. linguaggio);
comunicazioni di massa;
tecnica del linguaggio radio-televisivo.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco, riferendosi a campi scientifici diversi, risultano inclusi in due distinte aree didattiche (la seconda area di pertinenza è specificata tra parentesi).

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
letteratura italiana cui è propedeutica una prova scritta;
storia moderna;
glottologia;
una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);
una a scelta guidata (la scelta è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una della filologia afferente alla lingua triennale;
due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una della filologia relativa alla lingua quadriennale;
una di scienze del linguaggio;
linguistica applicata o psicolinguistica;
psicologia;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

storia medievale;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. Lo studente dovrà scegliere la tesi di laurea all'interno dell'indirizzo di specializzazione e su un argomento pertinente alla civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 aprile 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A2496

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 aprile 1991 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.» con sede in Florinas (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 1° aprile 1964, rep. 100892, reg. soc. 1486, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «La Patriottica a r.l.», con sede in Mores (Sassari), costituita per rogito Luridiana in data 5 novembre 1944, rep. 6146, reg. soc. 538, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Agro pastorale - Monte Suelzu» a r.l., con sede in Pattada (Sassari), costituita per rogito Soldani in data 12 novembre 1975, rep. 1793, reg. soc. 2564, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Monte Lerno» a r.l., con sede in Pattada (Sassari), costituita per rogito Masala in data 20 maggio 1966, rep. 227122, reg. soc. 1656, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Padulo» a r.l., con sede in Tempio (Sassari), costituita per rogito Campus in data 30 luglio 1974, rep. 7205, reg. soc. 789, tribunale di Tempio;

società cooperativa agricola «S. Priamo a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito De Riso in data 23 aprile 1985, rep. 11406, reg. soc. 14830, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Il futuro nell'agricoltura» a r.l., con sede in Samassi (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 12 marzo 1982, rep. 18304, reg. soc. 10666, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Conipol - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Silius (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 2 maggio 1985, rep. 27509, reg. soc. 15129, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Agricoltori riuniti» a r.l., con sede in Vallermosa (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 12 aprile 1978, rep. 241304, reg. soc. 8381, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Consorzio ortofrutticolo cooperativo» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 17 maggio 1969, rep. 38217, reg. soc. 1182, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Tiria a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 23 gennaio 1978, rep. 74447, reg. soc. 1776, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «San Nicolò a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 5 marzo 1979, rep. 78796, reg. soc. 1914, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Sant'Antioco a r.l.» , con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Davino in data 13 ottobre 1987, rep. 127388, reg. soc. 3725, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Campu e Forru» a r.l., con sede in Palmas Arborea (Oristano), costituita per rogito Passino in data 2 giugno 1982, rep. 92665, reg. soc. 2309, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Lochele» a r.l., con sede in Sedilo (Oristano), costituita per rogito Mura in data 19 novembre 1976, rep. 46945, reg. soc. 1664, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Co.Ta.Ma. (Cooperativa Tanca Marchesa) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito Passino in data 19 luglio 1983, rep. 98683, reg. soc. 2493, tribunale di Oristano.

91A2465

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 14 marzo 1991 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

6° Battaglione genio pionieri «Trasimeno». — Il 6° btg. g.p. «Trasimeno» in data 25 maggio 1990 veniva incaricato di realizzare una complessa opera in concorso alle attività svolte per l'organizzazione dei campionati di calcio «Italia '90». Il battaglione, superando notevoli difficoltà tecniche ed organizzative, ha effettuato il gittamento di un ponte Bailey in sole 48 ore, raccogliendo unanimi consensi dai vertici dell'organizzazione sportiva e dalla stampa nazionale. Al termine di questa attività, già molto impegnativa, il btg. «Trasimeno» doveva intervenire con urgenza al fine di assicurare la viabilità tra la s.s. Aurelia e l'abitato di Fregene. Anche questa operazione veniva portata a termine in tempi ristrettissimi, tanto che dopo solo due giorni il collegamento poteva essere garantito. Questi due interventi, a così breve scadenza uno dall'altro, coronano una serie di attività che hanno visto il battaglione mettersi in evidenza, oltre che nel campo delle attività operative, anche nelle operazioni di concorso e soccorso per pubbliche calamità a favore delle popolazioni terremotate o alluvionate del Friuli, della Campania, del Lazio, della Basilicata e dell'Umbria. I risultati raggiunti evidenziano la disciplina, l'amalgama, lo spirito di sacrificio e l'altissima professionalità e operatività del battaglione, in ogni condizione di situazione e di ambiente. — Roma, 25 maggio 1990 - Fregene, 9 giugno 1990.

91A2484

MINISTERO DEL TESORO

N. 106

Corso dei cambi del 3 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300 —	1300 —	1300 —	1300 —	1300 —	1300 —	1299,960	1300 —	1300 —	1300 —
E.C.U.	1524,200	1524,200	1525 —	1524,200	1524,200	1524,200	1524,250	1524,200	1524,200	1524,20
Marco tedesco	740,950	740,950	741,50	740,950	740,950	740,950	741,100	740,950	740,950	740,95
Franco francese	218,760	218,760	219 —	218,760	218,760	218,760	218,740	218,760	218,760	218,76
Lira sterlina	2194,400	2194,400	2197 —	2194,400	2194,400	2194,400	2194,500	2194,400	2194,400	2194,40
Fiorino olandese	657,900	657,900	658 —	657,900	657,900	657,900	657,880	657,900	657,900	657,90
Franco belga	36,039	36,039	36,05	36,039	36,039	36,039	36,035	36,039	36,039	36,03
Peseta spagnola	11,986	11,986	12,02	11,986	11,986	11,986	11,986	11,986	11,986	11,98
Corona danese	192,970	192,970	193 —	192,970	192,970	192,970	192,990	192,970	192,970	192,97
Lira irlandese	1982,550	1982,550	1986 —	1982,550	1982,550	1982,550	1984,150	1982,550	1982,550	—
Dracma greca	6,768	6,768	6,78	6,768	6,768	6,768	6,768	6,768	6,768	—
Escudo portoghese	8,516	8,516	8,52	8,516	8,516	8,516	8,510	8,516	8,516	8,51
Dollaro canadese	1136 —	1136 —	1136 —	1136 —	1136 —	1136 —	1135,350	1136 —	1136 —	1136 —
Yen giapponese	9,360	9,360	9,35	9,360	9,360	9,360	9,357	9,360	9,360	9,36
Franco svizzero	869,530	869,530	869 —	869,530	869,530	869,530	869,550	869,530	869,530	869,53
Scellino austriaco	105,347	105,347	105,40	105,347	105,347	105,347	105,350	105,347	105,347	105,34
Corona norvegese	190,280	190,280	190,25	190,280	190,280	190,280	190,290	190,280	190,280	190,28
Corona svedese	206,900	206,900	206,75	206,900	206,900	206,900	206,890	206,900	206,900	206,90
Marco finlandese	311,900	311,900	312,25	311,900	311,900	311,900	312,150	311,900	311,900	—
Dollaro australiano	983,550	983,550	983 —	983,550	983,550	983,550	983 —	983,550	983,550	983,55

Media dei titoli del 3 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,700
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	105,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,050
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,250
» » » 21- 4-1987/94	86,350
Certificati del Tesoro C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/96	101,225
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,900
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,850
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,700
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,875
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,875
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,550
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,875
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,400
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	105,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,900
» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	102,750
» » » TR 2,5% 1983/93	99,350
» » » Ind. 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,675
» » » » 1- 1-1985/92	100,550
» » » » 1- 2-1985/92	100,600
» » » » 18- 4-1986/92	101,225
» » » » 19- 5-1986/92	101,375
» » » » 20- 7-1987/92	100,375
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100,500
» » » » 1-12-1987/92	100,500
» » » » 1- 1-1988/93	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,250
» » » »	1- 4-1988/93	100,300
» » » »	1- 5-1988/93	100,775
» » » »	1- 6-1988/93	101,550
» » » »	18- 6-1986/93	100,600
» » » »	1- 7-1988/93	100,700
» » » »	17- 7-1986/93	100,250
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,775
» » » »	1- 9-1988/93	100,400
» » » »	18- 9-1986/93	99,575
» » » »	1-10-1988/93	100,500
» » » »	20-10-1986/93	99,650
» » » »	1-11-1988/93	100,700
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,225
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100 —
» » » »	1-10-1987/94	99,525
» » » »	1-11-1989/94	100,150
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	100,675
» » » »	1- 3-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1990/95	99,900
» » » »	1- 4-1985/95	100,600
» » » »	1- 5-1985/95	100,225
» » » »	1- 5-1990/95	100,250
» » » »	1- 6-1985/95	100,500
» » » »	1- 7-1985/95	99,950
» » » »	1- 7-1990/95	99,900
» » » »	1- 8-1985/95	99,750
» » » »	1- 9-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1990/95	99,775
» » » »	1-10-1985/95	99,225
» » » »	1-10-1990/95	99,925
» » » »	1-11-1985/95	99,825
» » » »	1-11-1990/95	100 —
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1- 1-1986/96	100,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 2-1986/96	100,275
» » » »	1- 3-1986/96	100,250
» » » »	1- 4-1986/96	100,450
» » » »	1- 5-1986/96	100,525
» » » »	1- 6-1986/96	100,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,925
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,750
» » » »	1-10-1986/96	98,825
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1987/97	99,275
» » » »	1- 2-1987/97	99,475
» » » »	18- 2-1987/97	99,475
» » » »	1- 3-1987/97	99,900
» » » »	1- 4-1987/97	100,250
» » » »	1- 5-1987/97	100,200
» » » »	1- 6-1987/97	100,300
» » » »	1- 7-1987/97	99,325
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,950
» » »	11,50%	21-12-1991	99,900
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,950
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,725
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,300
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,300
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,475
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,850
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,900
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,425
» » »	12,50%	1-10-1992	100,550
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,650
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,450
» » »	12,50%	1-10-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,550
» » »	12,50%	17-11-1993	100,550
» » »	12,50%	1-12-1993	100,825
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,675
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,450
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,300

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,425
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,025
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,025
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,875
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,125
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,950
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,675
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,650
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,375
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M03061

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 maggio 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 maggio 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 agosto 1991 è di L. 97,24, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 29 novembre 1991 è di L. 94,66 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 maggio 1992 è di L. 89,60, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A2531

Trasferimento dei beni di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S., ubicati nella regione Toscana.

Con decreto 15 marzo 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio ed all'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (già ufficio liquidazioni) degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso Ente, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

91A2483

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Creto e Dro

Con deliberazione n. 4842 di data 24 aprile 1991, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 575 in comune catastale di Creto dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 4578 di data 19 aprile 1991 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3943/20 in comune catastale di Dro dal demanio al patrimonio provinciale.

91A2486

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 58.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 2 0 9 1 *

L. 1.200